ALLEGATO A



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

Servizio Supporto Generale e procedure sanzionatorie U.O. GESTIONE BILANCIO E ACQUISTI

Tel. – Fax 091/6954213

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – 2022

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto, con le seguenti modalità, caratteristiche e prescrizioni.

Nomina, sostituzione e compiti del medico competente

Il Datore di Lavoro (Dirigente Capo Area) del Corpo di Polizia Municipale nominerà, con il supporto dell'Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, il <u>Medico-Competente</u> in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008, che il soggetto aggiudicatario indicherà prima della stipulazione del contratto.

Il medico competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D. Lgs.81/2008 e in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo.

Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del medico competente, nominato dal Datore di Lavoro, salvo sostituzioni temporanee per impedimenti derivanti da malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscano temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto deve essere in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008, previa comunicazione al RUP, che deve accettare espressamente la sostituzione.

Al fine dell'applicazione del paragrafo precedente, il medico competente comunica al Responsabile del Procedimento con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma precedente, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

Sorveglianza sanitaria

I rapporti con il medico competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal RUP quale Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo quanto diversamente indicato nel presente capitolato.

Il Datore di Lavoro, o persona da lui designata, comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da

sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro, e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del D. Lgs. 81/2008, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al D. Lgs. 151/2001. Il medico competente provvede, entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti, dandone comunicazione scritta al Datore di Lavoro, che può proporre modifiche.

Il medico competente elabora, di concerto con il Datore di Lavoro, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e provvede a trasmettere ai referenti del Datore di Lavoro la convocazione dei dipendenti.

Qualora un lavoratore richieda la visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 81/2008, il Servizio Prevenzione e Protezione lo comunica al medico competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro sette giorni lavorativi, comunicandolo per scritto al Datore di Lavoro o persona da lui designata.

Il Datore di Lavoro, o persona da lui designata, comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del D. Lgs. 81/2008; gli accertamenti sono effettuati dal medico competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro.

In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente, il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente, al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.

Il medico competente segnala ai lavoratori, ai Datori di Lavoro e al Responsabile del Procedimento, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni.

Il medico competente collabora con il Datore di Lavoro per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento e svolge gli accertamenti necessari da svolgere in relazione allo stato di salute relativo allo stress lavoro-correlato.

Per queste attività il medico competente dovrà presentare una relazione sintetica.

Il medico competente, entro quindici giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia al Datore di Lavoro, o a persona da lui designata e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, o il giudizio di cui all'art. 20 del D. Lgs. 151/2001.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il medico competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.

Il medico competente deve, inoltre, garantire la propria disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

Sopralluoghi

Il medico competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi - l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi -, i sopralluoghi degli ambienti di lavoro e cioè di tutte le sedi di cui **all'Allegato D al Capitolato** e di tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio delle prestazioni oggetto dell'appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore comunale. Si precisa che l'allegato elenco è puramente indicativo e potrà subire variazioni.

Il medico competente dovrà comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, la data dei sopralluoghi. Il medico competente potrà essere affiancato nei sopralluoghi da un componente dell'Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Per ogni singolo sopralluogo il medico competente redige e trasmette al Datore di Lavoro, al R.S.P.P. e al Responsabile del Procedimento, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale, indicando, tra l'altro, eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria.

I sopralluoghi negli ambienti di lavoro vengono così contabilizzati:

- 1 ora cadauno per ogni unità produttiva del Comando Polizia Municipale;
- 2 ore cadauno per le strutture più complesse (Sede del Comando).

Riunione periodica

Il medico competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 con tutti i Datori di Lavoro o i loro delegati.

In occasione delle riunioni, il medico competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi (R.S.P.P.), ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato di detti risultati, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, o tramite il suo Servizio di Prevenzione e Protezione, con un anticipo di almeno sette giorni.

È possibile la convocazione di più riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 in un anno, data la Struttura complessa nell'organigramma del Corpo di polizia Municipale.

Dal momento che il medico competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, nonché all'aggiornamento dello stesso, ogniqualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, può convocare a tal fine un incontro per il quale il medico si deve rendere disponibile, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento.

Dopo l'aggiudicazione, il Datore di Lavoro può chiedere al medico competente di far pervenire a lui e al R.S.P.P., entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni ai propri documenti di valutazione dei rischi.

Sede ambulatoriale.

Le visite ai lavoratori del Corpo di Polizia municipale devono svolgersi nella sede del comando, con idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche, dove devono essere custodite anche le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori. L'allestimento dell'ambulatorio medico e di quanto necessario per lo svolgimento delle visite mediche, è a carico della ditta aggiudicataria del servizio.